

BILANCIO

La verifica della continuità aziendale: possibili implicazioni dal Codice della Crisi

di Massimo Buongiorno

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2021

[Scopri di più >](#)

La verifica della continuità aziendale nel bilancio solare 2019 e 2020 è stata effettuata secondo le norme transitorie previste dall'[articolo 7 D.L. 23/2020](#) e dall'[articolo 38-quater D.L. 34/2020](#) che prevedevano, per i bilanci ancora non approvati alla data del 23 febbraio 2020, la facoltà di non considerare i fatti avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio e quindi inerenti gli effetti economici della pandemia e, per quelli successivi, l'effettuazione della verifica sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente.

L'Organismo Italiano di Contabilità con il documento interpretativo 8 ritiene che ove la continuità aziendale fosse verificata al 31 dicembre 2019 essa si presume esistente nei bilanci successivi ovvero quelli solari 2019 e 2020 e per i non solari comunque in corso al 31 dicembre 2020.

Questa facoltà non è stata estesa ai bilanci in corso al 31 dicembre 2021 sicché la verifica della continuità deve avvenire in modo ordinario secondo quanto previsto in applicazione dall'[articolo 2423-bis, comma 1 numero 1, cod. civ.](#) e nei paragrafi 21-24 di OIC 11.

Secondo OIC vi è continuità aziendale in presenza di un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Si intende qui approfondire la situazione nella quale la capacità prospettica di produrre reddito sia **soggetta ad una significativa incertezza**.

In tale caso, OIC 11 consente alla società di continuare ad utilizzare i principi contabili in continuità ma in nota integrativa è necessario fornire una informativa specifica in merito ai fattori di rischio che tale incertezza generano, le assunzioni sottostanti e le situazioni

specifiche per le quali si ritiene che il reddito sia a rischio. L'informativa dovrà essere **integrata riportando in sintesi i piani futuri** che permettono di far fronte a tale incertezza e quindi di preservare la capacità di produrre reddito. **Non si forniscono indicazioni in merito al grado di formalità e all'articolazione che i piani devono avere ma essi costituiscono un elemento comunque essenziale per sostenere la continuità aziendale.**

Ove si consideri che al successivo paragrafo 22, OIC 11 tratta del caso, già estremo, nel quale non vi siano alternative alla cessazione dell'attività **ne risulta evidente che le situazioni di incertezza sono potenzialmente molto ampie e pongono dubbi in merito a come distinguere quelle significative da quelle che non lo sono.**

A tale proposito può venire in aiuto il **nuovo testo, ancora in bozza, dello schema di decreto legislativo modificativo del D.Lgs. 14/2019** che **contiene il Codice della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese.** Tale testo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo, è **profondamente diverso da quello attuale**, anche in accoglimento della direttiva comunitaria "Insolvency".

In particolare, **l'articolo 3 viene modificato per meglio definire l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili** che **l'imprenditore collettivo deve adottare ai sensi dell'articolo 2086, comma 2, cod. civ.** per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie per farvi fronte.

Sul punto molto si è scritto quando tale norma è entrata in vigore nel marzo 2019, soprattutto per **chiarire meglio proprio l'aspetto dell'effettiva adeguatezza ora definita nel nuovo testo come tale da consentire di:**

1. **rilevare eventuali squilibri** economici, finanziari e patrimoniali;
2. **verificare la non sostenibilità dei debiti** rispetto alla capacità futura di produrre flussi di cassa da destinare al rimborso e **l'assenza di continuità aziendale;**
3. **effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento** introdotto dal D.L. 118/2021.

Al punto 2, la norma richiede **anche di verificare gli indici di allarme** che vengono **definiti al comma 4 dell'articolo 3 del nuovo testo in corso di approvazione** (attualmente all'esame delle commissioni camerali).

Tali indici riguardano:

1. **il debito scaduto da più di trenta giorni verso dipendenti per retribuzioni che non deve superare la metà del costo mensile per retribuzioni;**
2. **il debito scaduto da più di novanta giorni verso fornitori che non deve superare l'ammontare dei debiti non scaduti;**
3. **il debito scaduto o sconfinante da più di sessanta giorni verso le banche che non deve superare il 5% dell'esposizione complessiva;**

4. **il debito verso l'Inps per contributi previdenziali scaduto da più di novanta giorni superiore al 30% di quelli dell'esercizio e superiore ad euro 15.000 (per le sole imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati), il debito verso l'Inail per premi assicurativi scaduti da più di novanta giorni e superiore ad euro 5.000, il debito per Iva risultante dalla comunicazione periodica scaduto e non versato superiore ad euro 5.000 ed infine il debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di novanta giorni superiore, per le società di capitali, ad euro 500.000.**

Il ricorrere di uno o più dei suddetti indici di allarme (si sottolinea ancora non definitivi) **può essere interpretato come una significativa incertezza, quanto meno potenziale**, posto che la difficoltà a soddisfare regolarmente le obbligazioni **non può che derivare da una contrazione della capacità reddituale** e della conseguente generazione di flussi di cassa.

Da valutare quindi con estrema attenzione, anche ai fini delle potenziali responsabilità degli amministratori, **i casi nei quali, in presenza del superamento di una o più soglie, non si intenda fornire in nota integrativa alcuna informazione in merito alle significative incertezze circa la capacità prospettica di produrre reddito.**